



**Comune di Castelforte**


MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

*"Città per la pace"*

Provincia di Latina

protocollocastelforte@pec.it

**Il Sindaco**



Prot. **7145** ..... del **28 AGO 2020**.

**ORDINANZA N. 63**...

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEI MURETTI A SECCO E DELLA VEGETAZIONE LUNGO I MARGINI DELLE STRADE REGIONALI, PROVINCIALI, RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERIMETRAZIONI URBANE, COMUNALI, VICINALI, INTERPODERALI O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che per quanto di conoscenza e a seguito di segnalazioni, lungo le strade che insistono nel territorio comunale quali strade regionali e provinciali (limitatamente ai tratti ricadenti all'interno delle perimetrazioni urbane), strade comunali, strade interpoderali o ad uso pubblico nel territorio comunale), si rileva la presenza di:

- muri e/o terrazzamenti realizzati prevalentemente con la tecnica del "muro a secco" (costituito con blocchi di pietra opportunamente disposti e assemblati, senza uso di leganti o malte di alcun genere) in stato di abbandono che provocano crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, ramaglie ecc. che si protendono sul limite stradale, restringendo la carreggiata stradale ad uso carrabile e/o pedonale;

RITENUTO che tali situazioni possono comportare un potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

VISTI i seguenti articoli del codice della strada approvato con D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 aggiornato con D.L. 24 Aprile 2017 n. 50:

- art. 29 commi 1 e 2 "piantagioni e siepi";
- art. 30 commi 1,2 e 3 "fabbricati, muri e opere di sostegno";
- art. 31 commi 1 e 2 "manutenzione delle ripe"

RITENUTO pertanto necessario provvedere a disciplinare la materia di cui in premessa;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**ORDINA**

ai proprietari di suoli confinanti con le strade ricadenti nel territorio comunale quali strade regionali e provinciali, limitatamente ai tratti ricadenti all'interno delle perimetrazioni urbane, strade comunali, strade interpoderali o ad uso pubblico di:

1. **conservare e mantenere i muretti a secco fronteggianti le strade, in modo tale da non pregiudicare l'incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta di pietrame o altro materiale;**
2. **mantenere le siepi limitrofe alle strade e tagliare erba, rovi e rami delle piante che si protendono sul confine stradale in modo tale da restringere o comunque danneggiare la pubblica viabilità, nascondendo la segnaletica o riducendone la visibilità;**
3. **mantenere puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque;**

#### **AVVERTE CHE**

fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio On Line del Comune di Castelforte;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- resa nota alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti e/o altri mezzi telematici di diffusione;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale;

#### **INFORMA**

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

Castelforte, Residenza Municipale li, 28/08/2020

**IL SINDACO**  
rag. Giancarlo Cardillo

